



CITTÀ DI LODI

Piazza Broletto, 1 - 26900 Lodi

Sito Istituzionale: www.comune.lodi.it - PEC: comunedilodi@legalmail.it

Centralino 0371.4091

C.F. 84507570152 - P.I. 03116800156

DIREZIONE ORGANIZZATIVA 4 - SICUREZZA/MOBILITA'

ORDINANZA SINDACALE NUMERO 22 DEL 03/07/2020

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE ALLO SCOPO DI PREVENIRE ASSEMBRAMENTI E PER IL RISPETTO DELLE NORME VIGENTI IN RELAZIONE ALLA PANDEMIA DA COVID-19.

IL SINDACO

PREMESSO

- Che l'art.1 DL 33/2020, in tema di misure di contenimento della diffusione del COVID-19, al comma 8 vieta l'assemblamento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico e al comma 9 prescrive il rispetto della distanza interpersonale di almeno 1 metro;
- Che pertanto dallo svolgimento delle attività commerciali, di quelle di somministrazione di alimenti e bevande e di quelle artigianali non devono derivare l'assemblamento di persone né la violazione della distanza di sicurezza interpersonale;
- Che successivamente al 18.05.2020, al cessare delle limitazioni alla libera circolazione e al libero svolgimento delle attività commerciali, dei pubblici esercizi e delle attività artigianali, in prossimità di alcuni luoghi nei quali si esercitano le predette attività, si sono verificati assembramenti di persone e evidenti violazioni dell'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale;
- Che nell'ambito della zona prevalentemente del Centro Storico e segnatamente nelle seguenti vie e piazze: P.zza della Vittoria, C.so Vittorio Emanuele II, C.so Roma, C.so Umberto I e Via Volturno, vi è una notevole presenza di esercizi pubblici di somministrazione alimenti e bevande che, specialmente e prevalentemente in orari serali e notturni del fine settimana, rappresentano un'attrattiva per una moltitudine di persone dando vita al fenomeno che in gergo comune viene conosciuto come "movida";

- Che, da specifica osservazione delle forze di polizia, detta situazione ha assunto proporzioni particolarmente rilevanti nella fascia oraria serale-notturna con riferimento alle giornate di venerdì, sabato e domenica, ad iniziare dalle ore 22,00 in avanti;
- Che al fine di sensibilizzare e far rispettare le norme sul distanziamento interpersonale e sull'obbligo di utilizzare i dispositivi di protezione individuale, si è ricercata la collaborazione dei gestori dei pubblici esercizi presenti nell'area interessata, sentite, altresì, le associazioni di categoria;
- Che tale fenomeno è caratterizzato dal fatto che un elevato numero di persone staziona anche all'esterno degli esercizi pubblici di cui sopra o nelle zone adiacenti, occupando la pubblica via e consumando bevande per lo più alcoliche, trattenendosi in loco fino ad ore molto tarde;
- Che a seguito della vastità assunta dal fenomeno sopra rappresentato, delle specifiche indicazioni pervenute dalla Prefettura di Lodi e del successivo incontro in un Tavolo Tecnico con il Questore di Lodi, si è riscontrata la necessità di intervenire ulteriormente con un più serrato controllo del rispetto del divieto di assembramento e delle norme a tutela della salute pubblica;

VALUTATO

Che per le motivazioni di cui in premessa, l'adozione di un provvedimento contingibile e urgente, volto a regolamentare, le modalità di consumo, vendita e somministrazione di alimenti e bevande da parte di attività commerciali, di somministrazione e artigianali, appare lo strumento più idoneo e proporzionato allo scopo di prevenire incontrollabili fenomeni di assembramento, aggravato anche dall'abuso a volte di assunzione di bevande alcoliche sulla pubblica via;

VISTI

- l'art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- lo Statuto Comunale;
- l'art.3 comma 2 del D.L. n.19/2020 convertito in Legge 22 maggio 2020 n.35;
- l'art.32 della Legge 23 dicembre 1978 n.833;
- il D.L. 17 marzo 2020 n.18, convertito in Legge 24 aprile 2020 n.27;
- il D.L. 16 maggio 2020 n.33;
- il DPCM dell'11 giugno 2020 e relativi allegati;
- l'Ordinanza del Presidente di Regione Lombardia del 29/06/2020 n.573.

ORDINA

In tutta la città di Lodi a decorrere **dalle ore 20,00 e fino alle ore 7,00 del giorno successivo** nelle giornate di **venerdì 03/07/2020, sabato 04/07/2020 e domenica 05/07/2020:**

- 1) **è vietata la vendita per asporto di bevande alcoliche da parte degli esercizi di vicinato, delle attività artigianali, dei distributori automatici e delle medie strutture di vendita;**
- 2) **è consentita l'attività per consegna a domicilio, congiuntamente agli alimenti, di bevande di qualsiasi gradazione.**

Nei medesimi giorni sopra indicati, dalle ore 20,00 e fino alle ore 7,00 del giorno successivo limitatamente alle piazze vie di seguito indicate:

- **P.zza della Vittoria**
- **C.so Vittorio Emanuele II**
- **C.so Roma**

- C.so Umberto I

- Via Volturno

- è vietata la consumazione di bevande di qualsiasi gradazione su area pubblica o privata ad uso pubblico, eccetto nei pubblici esercizi con le modalità sotto indicate;
- è vietata la vendita per asporto di bevande di qualsiasi gradazione da parte dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande. Pertanto, tali esercizi pubblici potranno effettuare la somministrazione esclusivamente all'interno dei propri locali o nei plateatici con servizio al tavolo nel rispetto delle normative di sicurezza vigenti.

SANZIONI

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto della presente Ordinanza è punito ai sensi dell'art.4 comma 1, del D.L. 25 marzo 2020 n.19 convertito in Legge 22 maggio 2020 n.35 con la sanzione amministrativa da Euro 400,00 ad Euro 1.000,00 e la sanzione accessoria della chiusura dell'attività da 5 a 30 giorni.

SI RISERVA

di adottare ulteriori o altri provvedimenti, di propria competenza in considerazione dell'evolversi della diffusione epidemiologica del virus COVID-19, delle verifiche sugli effetti della presente ordinanza e di ulteriori valutazioni che potranno essere assunte dal Comitato Provinciale Ordine e Sicurezza Pubblica.

DEMANDA

alla Polizia Locale e alle forze dell'ordine l'incarico della esecuzione della presente Ordinanza. **A insindacabile giudizio delle forze di Polizia richiamate o presenti, valutata la situazione circa gli eventuali assembramenti in atto, gli operanti potranno ordinare in tutta la città di Lodi agli esercenti di serrare i propri locali.**

DISPONE

che alla presente Ordinanza, venga data pubblicità attraverso l'affissione all'albo pretorio online e la pubblicazione sul sito del Comune di Lodi, ovvero la trasmissione agli organi di Polizia.

Diritto d'accesso e d'informazione dei cittadini previsto dalla Legge 7 Agosto 1990, n.241.

Autorità emanante: Sindaco-Ufficiale di Governo del Comune di Lodi.

Direzione proponente: Direzione 4 SICUREZZA E MOBILITA'.

Responsabile del procedimento amministrativo ai sensi dell'articolo 8 della legge 7 Agosto 1990, n. 241: Responsabile della Direzione 4 Dott. Fabio Sebastiano Germanà Ballarino.

Autorità cui è possibile ricorrere contro il presente provvedimento a norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241: ricorso entro 60 giorni dalla notifica al T.A.R., ovvero entro 120 giorni dalla stessa data con ricorso straordinario al Capo dello Stato (DPR 24 Novembre 1971, n.1199).

**Sottoscritto dal Sindaco
CASANOVA SARA
con firma digitale**